

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

**COMUNICATO UFFICIALE N. 5/TFN – Sezione Tesseramenti
(2015/2016)**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 5 novembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° Collegio

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Ferdinando Fanfani, Avv. Fabio Sarandrea **Vice Presidenti**; avv. Francesca Rinaldi, Dott. Alberto Stancanelli, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE NAZIONALE CALCIO A 5 IN MERITO ALLA PRATICA DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GRASSO RENZO ALFREDO (10.11.1994) CON LA SOCIETA' POLISPORTIVA SAN MICHELE.

Il Tribunale Federale dichiara il calciatore grasso Renzo Alfredo tesserato per la società A.S.D. Polisportiva Sammichele con decorrenza 30.09.2015.

II° Collegio

Avv. Guido Valori **Presidente**; Dott. Ferdinando Fanfani, **Vice Presidente**; avv. Francesca Rinaldi, Dott. Alberto Stancanelli, Dott. Gaetano Tornatore, **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione della Sig.ra Adele Nunnari e del Sig. Salvatore Floriddia.

RECLAMO N. 009 DEL CALCIATORE SCARPONCINI FORNARO MATTIA (23.9.1996 matr. FIGC 4712934) CONTRO LA SOCIETA' RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AL FINE DI OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL VINCOLO PER APOCRIFIA DI FIRMA – COMITATO REGIONALE ABRUZZO.

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso del calciatore Scarponcini Fornaro Mattia e dichiara svincolato lo stesso dalla Società Renato Curi Angolana S.R.L. ed ordina la restituzione della tassa reclamo.

Visto l'art. 30 comma 21 C.G.S. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

**RECLAMO N. 016 DEL CALCIATORE FRASSU LUCA (19.7.1994 matr. FIGC 4817495)
CONTRO LA SOCIETA' G.S. PORTOCORALLO VILLAPUTZU AL FINE DI OTTENERE
L'ANNULLAMENTO DEL VINCOLO PER APOCRIFIA DI FIRMA – C.R. SARDEGNA.**

Il Tribunale Federale accoglie il ricorso del calciatore Frassu Luca e dichiara svincolato lo stesso dalla Società G.S. Portocorallo Villaputzu ed ordina la restituzione della tassa reclamo.

Visto l'art. 30 comma 21 C.G.S. dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Il Presidente del TFN
Sez. Tesseramenti
Avv. Guido Valori

Publicato in Roma il 5 novembre 2015

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio